



Ordinanza concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo

Modifica del 16 settembre 2016

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente il monitoraggio del mercato nel settore agricolo è modificata come segue:

Art. 1 Monitoraggio del mercato

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricato del monitoraggio del mercato in relazione alla filiera agroalimentare. A tal fine dispone di un servizio di monitoraggio del mercato.

² Il servizio di monitoraggio del mercato rileva periodicamente il livello dei prezzi di prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati a diversi stadi di trasformazione e smercio.

³ Può inoltre rilevare periodicamente il livello dei prezzi di mezzi di produzione a diversi stadi di trasformazione e smercio.

Art. 2 cpv. 1 lett. f

¹ Sottostanno al monitoraggio del mercato i seguenti gruppi di merci:

f. mezzi di produzione agricoli.

¹ RS 942.31

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

16 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione,
Walter Thurnherr